



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

## COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 199 DEL 29-12-2020

OGGETTO:  
PROGETTI DI TRASPORTO INDIVIDUALIZZATI PER DISABILI ANNO 2021 - ATTO  
DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 16:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	A
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	A

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Vice Segretario generale Dr. Francesco Maria Aquili

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, in particolar modo l’art. 26 comma 2 dispone che “i Comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”

- l’art. 14 della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, attribuisce ai Comuni, d’intesa con le ASL, la predisposizione di un progetto individuale che favorisca la piena integrazione delle persone disabili, attraverso la procedura di convenzione con le associazioni di volontariato che svolgono un ruolo attivo e di primaria importanza anche nella programmazione degli interventi insieme a enti locali, Regioni e Stato;

- la stessa Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 29 Novembre 2007, ha riconosciuto la piena legittimità degli affidamenti convenzionali, se collegati al rimborso delle attività sostenute, secondo il principio di economicità, efficienza e non sovra compensazione dei costi sostenuti, affinché non vi sia corrispettivo né onerosità del rapporto tale da giustificare la tipologia di affidamento;

- il “servizio di trasporto sociale”, prendendo a riferimento il nomenclatore sociale regionale, il quale classifica il *Trasporto sociale* alla lettera A6 – INTERVENTI DI SUPPORTO E PRONTO INTERVENTO SOCIALE” - 01 “trasporto sociale (ad esclusione del trasporto scolastico)” - definisce l’intervento come “*mezzi di trasporto pubblici o privati volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità per una disabilità psico-fisico-sensoriale. L’intervento consente il trasporto verso luoghi di inserimento sociale, di riabilitazione, di tirocinio, di lavoro e formazione professionale per soggetti impossibilitati all’uso del servizio urbano*”, mentre il Decreto Direttoriale Inps n. 103 del 15 settembre 2016 “Modalità attuative dei flussi informativi e disciplinare tecnico per la sicurezza, ai sensi del D.M. 16 dicembre 2014 n. 206 – Casellario dell’Assistenza – seconda e terza componente” alla voce A2\_interventi e servizi \_ Descrizione di prestazioni sociali agevolate - punto 14 – trasporto sociale – definisce il servizio come “*mezzi di trasporto pubblici o privati volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità*” trasporto (individuale) verso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN per portatori di handicap in carrozzina o con patologie che rendono impossibile l’utilizzo dei mezzi pubblici; .

- gli Enti sono incentivati e anzi sollecitati dal quadro normativo all’attivazione di convenzioni con associazioni di volontariato locale, data la caratterizzazione locale e il rilievo territoriale del servizio di trasporto sociale;

DATO ATTO che il ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato rappresenta una modalità di organizzazione del servizio idonea a garantire il conseguimento degli scopi generali abbinati ad una opportuna efficienza gestionale in quanto l’attività delle associazioni di volontariato è priva di alcun connotato di lucro anche indiretto, e realizza il principio di solidarietà sociale, veicolando le risorse tecniche per il perseguimento dei fini istituzionali attraverso capillare diffusione sul territorio che consente di gestire il servizio utilizzando in modo razionale il complesso delle risorse di uomini e di mezzi disponibili, limitando al massimo le distanze da percorrere ed i tempi degli interventi, riducendo anche in questo modo i costi;

- che in merito ai rapporti economici tra ente ed organizzazione di volontariato che procederà a firmare apposita convenzione con una Pubblica Amministrazione, l'articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore sancisce che l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce espressamente che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate; ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Codice è ammesso un rimborso dei costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione" con esclusione di "qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili" e che le organizzazioni sono tenute a rispettare i sotto elencati requisiti, ai sensi della vigente normativa recentemente introdotta dal più volte richiamato Codice del Terzo settore:

1. l'iscrizione da almeno sei mesi nel "registro unico nazionale" (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
2. il possesso di requisiti di moralità professionale, in particolare non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all' art.80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
3. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice);
4. l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce espressamente che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate;
5. ai sensi dell'art.18 del Codice le Associazioni devono garantire adeguata copertura assicurativa ai propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
6. ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice è ammesso un rimborso dei costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all' attività oggetto della convenzione" con esclusione di "qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili".

PRESO ATTO di n. 1 richiesta di trasporto per disabili presso sede lavorativa o per attività riabilitativa per l'anno 2021 pervenuta dalle assistenti sociali assegnate ai servizi sociali conservate agli atti dell'ufficio;

VISTA la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, in particolare l'art. 6 comma 2 "Le convenzioni con le associazioni di volontariato";

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del terzo settore;

RICHIAMATO l'art. 56 del Decreto n. 117/2017, che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate a tali interventi;

RITENUTO di ricorrere alla stipula di apposita convenzione, per garantire la richiesta di trasporto individualizzato pervenuta, con una associazione di volontariato che opera

con serietà e professionalità da lungo tempo nel settore dei trasporti ai disabili, in possesso dei requisiti di legge;

RITENUTO altresì di dare indirizzo al Responsabile del Settore 1<sup>^</sup>, Dott. Francesco Maria Aquili, per l'individuazione dell'associazione con la quale addivenire alla stipula della convenzione *de quibus* e per l'approvazione della stessa;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile settore Affari Generali (Dr. Francesco Maria Aquili): parere favorevole;

- in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile settore finanziario (dr. Giuliano Barboni): parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

### **DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante del dispositivo;
- 2) di ricorrere alla stipula di apposita convenzione, per garantire la richiesta di trasporto individualizzato pervenuta, e delle altre che potrebbero essere presentate nel corso dell'anno 2021, con una associazione di volontariato che opera nel settore dei trasporti ai disabili, in possesso dei requisiti di legge;
- 3) di stabilire, pertanto, che la convenzione sarà operativa anche a favore delle ulteriori richieste di trasporto per disabili presso sede lavorativa o per attività riabilitativa, che dovessero pervenire nel corso del 2021;
- 4) di incaricare il Responsabile del Settore 1<sup>^</sup>, Dott. Francesco Maria Aquili, per individuare l'associazione di volontariato dotata dei requisiti necessari con la quale addivenire alla stipula della convenzione, dandogli mandato per l'approvazione e la sottoscrizione della stessa.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 29-12-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 29-12-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr. Giuliano Barboni

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Dr. Sandro Sborgia

IL Vice Segretario generale  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Pubblicazione n. 94

Camerino, 11-01-2021

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

---

Per copia conforme all'originale  
Camerino, 11-01-2021

Il funzionario delegato  
Dr. Francesco Maria Aquili

---

**Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-12-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili